

**DIRETTIVA 2006/58/CE DEL CONSIGLIO****del 27 giugno 2006****che modifica la direttiva 2002/38/CE relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

cui all'articolo 1 della direttiva 2002/38/CE, non è stato possibile adottare tali misure prima dello scadere di queste ultime il 30 giugno 2006.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

(6) In previsione dell'adozione delle misure più ampie nel breve o nel medio periodo e alla luce dei risultati della succitata procedura di riesame, è necessario che, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e per continuare a garantire l'eliminazione delle distorsioni, le disposizioni applicabili ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici di cui all'articolo 1 della direttiva 2002/38/CE rimangano in vigore fino al 31 dicembre 2006.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) È stato realizzato il riesame previsto dall'articolo 5 della direttiva 2002/38/CE.

(7) L'articolo 5 della direttiva 2002/38/CE prevede che il Consiglio decida questa proroga per motivi pratici, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione.

(2) Da tale riesame risulta che le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2002/38/CE hanno funzionato in modo soddisfacente e hanno raggiunto il loro obiettivo.

(8) La direttiva 2002/38/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(3) Il 29 dicembre 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva concernente il luogo delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi, modificata dalla proposta del 22 luglio 2005 per includere la prestazione di servizi da parte di soggetti passivi a persone che non sono soggetti passivi. A norma della proposta modificata tutti i servizi di radiodiffusione e televisione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici saranno tassati nel luogo di consumo.

(9) Data l'urgenza della questione, per evitare un vuoto legislativo, è essenziale prevedere una deroga al periodo di 6 settimane di cui al punto I.3. del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

(4) Il 4 novembre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva intesa a semplificare gli obblighi in materia di IVA che introdurrà un meccanismo elettronico più generale di quello previsto dalla direttiva 2002/38/CE al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi fiscali in relazione ai servizi transfrontalieri.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE è sostituito dal seguente:

(5) Sebbene siano stati compiuti notevoli progressi per adottare, sulla scorta delle succitate proposte legislative, le necessarie misure più ampie che sostituiranno quelle di

*«Articolo 4*

L'articolo 1 si applica fino al 31 dicembre 2006.»

<sup>(1)</sup> GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. PRÖLL

---